

# CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2268

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDE, CHERCHI, FERRARA, ILARIA FONTANA,  
MORFINO, PAVANELLI**

Istituzione del Parco nazionale del Conero

*Presentata il 24 febbraio 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con l'inserimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, tra i principi fondamentali della nostra Repubblica, ha sancito come le scelte politiche delle nostre istituzioni debbano tendere verso una sempre maggiore attenzione per la cura, la salvaguardia e la promozione dell'ambiente; questa non deve essere disgiunta, anche ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 41 della Costituzione, da una contestuale azione in termini di risorse economiche indirizzate a una maggiore e necessaria utilità ai fini della salute pubblica e dell'ambiente.

In questo nuovo quadro normativo, quindi, è quanto mai necessario istituire nuove aree naturali protette di livello nazionale, al fine di dare effettiva attuazione

alla modifica costituzionale del 2022 e garantire nonché ampliare livelli di tutela e salvaguardia più elevati di quelli attuali.

In questo percorso di istituzione di nuovi parchi nazionali, di conseguenza, risulta quanto mai opportuno trasformare l'attuale Parco regionale del Conero, il più antico parco regionale delle Marche, istituito con legge regionale 23 aprile 1987, n. 21, in Parco nazionale del Conero. Inoltre, tramite la presente proposta di legge si ampliano le delimitazioni perimetrali e la zonizzazione del Parco, comprendendo anche le aree marine prospicienti, già riconosciute come siti di interesse comunitario (SIC) o zone di protezione speciale, nonché le aree naturali terrestri contigue all'attuale Parco regionale, nello specifico: il SIC IT5320008 Selva di Castelfidardo, di cui si sta attualmente discutendo l'ingresso nell'attuale Parco regionale del Conero, e l'a-

rea verde di circa 35 ettari denominata Parco del Cardeto, ricadente nel comune di Ancona; a dimostrazione dell'esigenza della trasformazione del Parco regionale in Parco nazionale, si ricorda quanto disposto dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, che alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 36 prevede la possibilità di istituire parchi o riserve marine nell'area della Costa del Monte Conero.

Incastonato tra le basse valli dei fiumi Esino e Musone, il Conero rappresenta l'innalzamento costiero più rilevante del versante adriatico tra il Gargano e il Carso. Caratterizzato da ripidi versanti a mare e suggestivi scorci paesaggistici, con una notevole varietà di ambienti naturali, dal litorale roccioso a boschi e laghi costieri, da radure e prati a zone coltivate e piccole spiagge, l'area del Conero rappresenta un sito naturale di particolare bellezza.

L'area del Parco regionale attualmente è di circa 6.000 ettari e ricade nel territorio di quattro comuni: Ancona, Camerano, Numana e Sirolo. Questa è contraddistinta da un paesaggio vegetale vario in cui sono presenti numerose specie mediterranee, in diversi casi di particolare interesse per la loro rarità. Le zone più pianeggianti sono invece in parte caratterizzate da attività agricole. Anche le zone marine, attualmente SIC, spiccano da un punto di vista naturalistico per la presenza di diverse specie di pesci e invertebrati marini, nonché per dei fondali caratterizzati da una complessa comunità algale. Il Conero, inoltre, riveste anche una particolare rilevanza in quanto area per la migrazione dei rapaci, essendo da questo punto di vista uno dei siti più importanti in Italia, oltre che un'area in cui avviene la nidificazione di uccelli di interesse conservazionistico locale. Altra peculiarità del Conero è poi quella rappresentata dalle sue valenze geologiche, riconosciute anche a livello internazionale, nonché da quelle paesaggistiche, con la presenza di alcuni antichi borghi e un patrimonio archeologico di notevole importanza. Da ultimo, non si possono non ricordare anche alcune eccellenze agroalimentari che trovano nell'area del Conero la

loro sede naturale, come, per esempio, la pesca del mosciolo di Portonovo.

Considerati, quindi, gli alti valori naturalistici, paesaggistici, ambientali, geologici, archeologici e culturali dell'area del Conero, con la presente proposta di legge si propone di tutelare e promuovere, con lo strumento normativo più efficace, l'integrità di tale area mediante l'istituzione di un Parco nazionale che vada a salvaguardare nel migliore dei modi sia il territorio compreso nell'attuale parco regionale esistente, sia i siti contigui, terrestri e marini, già riconosciuti di interesse comunitario, come i SIC già citati, o di particolare pregio storico ambientale, come il Parco del Cardeto.

L'istituzione del Parco nazionale del Conero, in definitiva, rappresenterebbe il naturale e necessario coronamento di un lungo percorso di tutela e salvaguardia di un'area protetta di rara bellezza, contraddistinta da un ambiente terrestre e marino e da una ricchezza di testimonianze storiche e culturali che la rendono unica lungo tutto il litorale adriatico.

La presente proposta di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del Parco nazionale del Conero. Inoltre, al comma 3, sono previste, in via provvisoria, la delimitazione e la zonizzazione del Parco, facendole coincidere, per la parte terrestre, con gli attuali confini del parco regionale integrati dal confinante SIC IT5320008 Selva di Castelfidardo e dall'adiacente area verde denominata Parco del Cardeto, nonché, per la parte marina, con i SIC IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero e IT5320015 la zona di protezione speciale Monte Conero. Il comma 6, infine, stabilisce che il Parco nazionale dovrà promuovere, attraverso azioni di recupero e di valorizzazione, il patrimonio culturale, naturale, paesaggistico, geologico, architettonico e urbanistico esistente, mediante interventi volti alla riqualificazione ecosostenibile finalizzata al miglior utilizzo del patrimonio del Parco.

L'articolo 2 opera le opportune modifiche normative alla legge quadro sulle aree pro-

tette, la legge 6 dicembre 1991, n. 394, derivanti dall'istituzione del Parco nazionale.

L'articolo 3 prevede la possibilità per i comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco di individuare le zone urbane e rurali sulle quali attuare interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale in chiave sostenibile, nonché di recuperare edifici e immobili dismessi da utilizzare per favorire l'accessibilità e la fruizione del Parco stesso, per finalità socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal Piano e dal regolamento del Parco.

L'articolo 4 stabilisce che l'Ente Parco può concedere l'utilizzo del proprio nome e del proprio logo, su richiesta dei produttori, per etichettare i manufatti artigianali, agricoli e alimentari prodotti all'interno del perimetro del Parco.

L'articolo 5 prevede le disposizioni transitorie relative al personale dipendente del Parco regionale del Conero e il loro rapporto con il nuovo Ente di gestione del Parco nazionale del Conero.

L'articolo 6, infine, reca le disposizioni finanziarie per gli oneri previsti al fine di dare attuazione alla presente legge, che sono pari a 2 milioni di euro per il 2025, individuando le relative coperture finanziarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Istituzione del Parco nazionale del Conero)*

1. È istituito d'intesa con la regione Marche, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale del Conero, di seguito denominato « Parco », comprendente il territorio delimitato ai sensi dei commi 3 e 4.

2. È istituito l'Ente di gestione del Parco nazionale del Conero, di seguito denominato « Ente Parco ». L'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori individuati dal Piano del Parco regionale del Conero di cui alla deliberazione del consiglio regionale delle Marche n. 154 del 2 febbraio 2010 e n. 156 dell'8 febbraio 2010, con il sito di interesse comunitario (SIC) IT5320008 Selva di Castel-fidardo e con l'area verde contigua all'attuale Parco regionale del Conero denominata Parco del Cardeto ricadente all'interno del comune di Ancona, per la parte terrestre e, per la parte marina, con la perimetrazione dei siti Natura 2000 SIC IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, SIC IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, SIC IT5320007 Monte Conero e zona di protezione speciale (ZPS) IT5320015 Monte Conero.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, d'intesa con la regione Marche e con gli enti locali interessati, provvede alla delimitazione e alla zonizzazione del territorio del Parco e adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

5. L'Ente Parco regionale del Conero, istituito ai sensi della legge della regione

Marche 2 agosto 2006, n. 11, continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina degli organi dell'Ente Parco.

6. Il Parco promuove il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale, paesaggistico, geologico, architettonico e urbanistico esistente, mediante interventi volti alla riqualificazione ecosostenibile finalizzata al miglior utilizzo del patrimonio del Parco.

#### Art. 2.

*(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)*

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 6, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-quater*) Conero »;

b) all'articolo 36, comma 1, la lettera *h*) è abrogata.

#### Art. 3.

*(Interventi di riqualificazione urbanistica e territoriale)*

1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano, anche attraverso l'utilizzo delle banche di dati di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, zone urbane e rurali sulle quali attuare interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale in chiave sostenibile, finalizzati al riuso del patrimonio edilizio e urbanistico, nonché al recupero di edifici e di immobili dismessi, da utilizzare per favorire l'accessibilità e la fruizione del Parco, per finalità socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal Piano e dal regolamento del Parco.

## Art. 4.

*(Promozione dei prodotti tipici locali)*

1. L'Ente Parco può concedere l'utilizzo del proprio nome e del proprio logo, su richiesta dei produttori, per etichettare i manufatti artigianali, agricoli e alimentari prodotti all'interno del perimetro del Parco che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco stesso, al fine della loro riconoscibilità e di una loro migliore promozione.

## Art. 5.

*(Disposizioni transitorie  
e in materia di personale)*

1. Il personale dell'Ente Parco regionale del Conero può transitare, su domanda, nei corrispondenti ruoli dell'Ente Parco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Il personale in servizio in altri enti pubblici che, alla data di avvio dell'attività dell'Ente Parco, è collocato in posizione di comando presso l'Ente Parco regionale del Conero può richiedere la continuità del rapporto presso l'Ente Parco.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, è inquadrato nelle classificazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici e mantiene la parte ricorrente del trattamento accessorio che costituisce assegno personale non assorbibile.

4. I dirigenti dell'Ente Parco regionale del Conero rimangono in carica fino all'approvazione della pianta organica definitiva dell'Ente Parco.

5. L'Ente Parco subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche con riferimento ai contratti di collaborazione in essere, facenti capo all'Ente Parco regionale del Conero e ai finanziamenti nazionali o europei ottenuti da quest'ultimo.

## Art. 6.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



\*19PDL0130900\*